



*Consegnato nelle
sedute del
20 novembre 2008
FS*

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

DECRETO-LEGGE 154/2008 – AC 1891 “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA E IN MATERIA DI REGOLAZIONI CONTABILI CON LE AUTONOMIE LOCALI”

Punto 1- Elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata

Le norme contenute nel Decreto Legge, diversamente dal titolo, sono tutt'altro che di contenimento della spesa ma riguardano anche disavanzi di spesa corrente per le autonomie locali, inoltre si anticipa una parte del disegno di legge sull'attuazione dell'art. 119 della Costituzione (Federalismo fiscale) appena varato dal Consiglio dei Ministri, quella su Roma Capitale, che solo per la parte finanziaria trova la sua applicazione senza la definizione per legge dei compiti di Roma capitale.

I temi trattati dal decreto-legge in particolare riguardano:

- ❖ disposizioni sui Piani di rientro dai deficit sanitari:
 - il CdM può nominare più subcommissari con il compito di affiancare il Commissario ad acta incaricato, non ci saranno maggiori costi per lo Stato perché agli oneri connessi alla gestione commissariale la regione interessata provvede nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie. Certamente, i o il subcommissario riceverà un compenso per la prestazione effettuata e le risorse dovranno essere sottratte ad altre funzioni viceversa ci sarà un aumento di spesa;
 - in deroga a quanto stabilito nell'Intesa Stato – Regioni del marzo 2005 e in deroga dello specifico Accordo con le singole regioni può essere autorizzata l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti. L'autorizzazione all'erogazione è deliberata qualora ricorra una situazione di emergenza finanziaria tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla Regione nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale.

La norma, di fatto attraverso le deroghe supera il Tavolo tecnico di monitoraggio, quello che monitora gli adempimenti delle Regioni in disavanzo e trova fondamento nel richiamo “all'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti” che è principio valido per tutte le regioni in materia sanitaria e non solo per le regioni commissariate. Non da ultimo, da sottolineare che i provvedimenti non contengono mai norme

in favore degli enti virtuosi ma, anzi, ad essi vengono chiesti ulteriori sacrifici a salvaguardia del sistema generale. Si tratta pertanto di attuare le norme già in vigore per premiare le regioni virtuose, come ad esempio la possibilità di incremento della percentuale di erogazione dell'anticipazione sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario, dal 97% al 100%, per le regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico, (L.296/2006, art.1, comma 796, lett.d), punto 3).

❖ Risorse per le autonomie locali

- È incrementato il fabbisogno del SSN con un maggior finanziamento per il 2009 di 434 ml necessari per evitare l'applicazione del ticket sanitario di 10 euro ai cittadini. Per quanto la norma sia stata fortemente voluta dalle Regioni perché già prevista negli Accordi sul patto della salute dell'anno scorso, occorre sottolineare che le risorse per la copertura di questa spesa sono state trovate riducendo il Fondo per le Aree sottoutilizzate prevalentemente destinate alle Regioni, ovvero con un "giroconto" di risorse che di fatto creerà altri problemi finanziari alle Regioni su altro fronte.
- Anche il ristoro per le minori entrate dell'ICI per gli enti locali di 260 ml trova copertura nelle risorse del FAS, così pure il contributo per Roma (500 ml) e Catania (140 ml) deliberati dal CIPE su risorse già previste destinate a investimenti che invece potranno essere utilizzate anche per la copertura di disavanzi di spesa corrente eludendo di fatto l'ultimo comma dell'art.119 della Cost. che vieta i disavanzi di parte corrente.
Per Roma, inoltre, è previsto un ulteriore contributo straordinario di 500 ml finalizzato al rimborso di CCDDPP.
- Il Federalismo fiscale diventa il pretesto per anticipare per Roma capitale un'assegnazione dal 2010 di un contributo annuale di 500 ml in attuazione dell'art.119 Cost. senza attendere come prevede l'art.13 del DDL di attuazione dell'art.119 Cost. appena approvato dal CdM il decreto legislativo che dovrebbe definire la disciplina transitoria dell'ordinamento di Roma capitale e senza definire in anticipo gli oneri conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica e la loro determinazione specifica vanificando quanto previsto nel testo.
Da aggiungere che il contributo assegnato dal 2010 può essere utilizzato non solo per il ruolo che Roma svolge come capitale ma anche per far fronte al Piano di rientro dal disavanzo.
- Per i provvedimenti fin'ora adottati dal Governo i tagli sulle risorse FAS saranno nell'ordine del 6,29% per le Regioni del Centro Nord e

del 5,09% per il Mezzogiorno. Le Regioni ribadiscono la necessità di garanzia di certezze delle risorse secondo gli accordi già approvati in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Relativamente alle disposizioni contenute nell'emendamento presentato al Senato all'art. 3 concernente i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, le Regioni prendono atto positivamente dell'eliminazione del potere sostitutivo da parte del Governo e dell'introduzione della previsione per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 di un'intesa in sede di Conferenza Unificata. L'accordo raggiunto con il Governo è più rispettoso del ruolo delle regioni in quanto per l'anno 2009/2010 il dimensionamento avviene secondo le regole ordinarie, con il vincolo di non superare la consistenza numerica relativa all'anno scolastico 2008/2009 mentre le intese, a decorrere dal 2010, eviteranno disagi o aumenti nei costi di gestione per i comuni.

Per quanto attiene le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome, si ribadisce l'importanza che i rimborsi corrispondenti al minor gettito certificato dai Comuni compresi in tali territori siano direttamente assegnati alla Regione o Provincia autonoma, che provvederà all'attribuzione ai rispettivi Comuni secondo quanto previsto dagli Statuti speciali e relative norme di attuazione in materia di enti locali e finanza locale, tenendo comunque conto dei criteri di cui all'articolo 1, del D.L. 93/2008, come convertito dalla legge 126/2008.

Infine occorre considerare che l'emendamento al DDL Finanziaria relativo alla nettizzazione dei Fondi UE approvato alla Camera dei Deputati non risponde alle esigenze alla base dell'accordo fra le Regioni ed il Presidente del Consiglio dei Ministri. Si propone pertanto di inserire il seguente emendamento all'AC 1891:

Dopo l'articolo 1 ter inserire il seguente:

art. 1- quater

Dopo il comma 5 dell'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

5.bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5 ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato

BS
B

riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

NB: Si ribadisce la richiesta di inserire nella nettizzazione prevista dall'emendamento anche i fondi del FSE.


All'articolo 2, comma 8, è aggiunto il seguente periodo:

“Le somme spettanti ai Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono assegnate a favore dei citati Enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai Comuni compresi nei loro territori nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, ai sensi del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.”

In considerazione delle suddette osservazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo,

pur riconoscendo la positività dell'accoglimento delle richieste avanzate riguardo all'articolo 3, concernente i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche con l'eliminazione del potere sostitutivo e l'incremento delle risorse del SSN per l'anno 2009 per la copertura integrale del ticket sanitario.

Roma, 20 novembre 2008



Conseguito nella
seduta del
20 novembre 2008
BT

Conferenza Unificata

20 novembre 2008

Elenco B

Punto 1)

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria ed in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"

A seguito del passaggio al Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge n.154/2008, si elencano le principali novità introdotte, ciò che viene sostanzialmente confermato e i nodi che rimangono insoluti, anche alla luce dell'accordo del 2 ottobre scorso tra il Presidente Domenici e il Presidente Berlusconi.

Elementi positivi:

- L'articolo 2 del decreto legge n.154/2008 (AS 1083), conferma sostanzialmente anche per l'anno 2008, le disposizioni già previste per l'anno 2007 dal decreto-legge n. 81 del 2007, che prevedono accertamenti convenzionali delle maggiori entrate ICI relative agli ex-fabbricati rurali di cui al decreto legge n.262/2006 convertito nella legge n.286/2006 (cosiddetto Decreto Visco Bersani).

Si prevede inoltre, sempre all'articolo 2, che la Conferenza Stato-città stabilisca criteri e modalità per la ripartizione di ulteriori 260 milioni di euro per l'anno 2008, (che si vanno ad aggiungere ai 2.604 milioni di Euro del 93/08) relativi alla copertura della perdita di ICI sull'abitazione principale, alla cui erogazione si provvederà con decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n.154 in esame. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa delle somme iscritte nel Fondo per interventi strutturali (articolo 6 d.l.154/08 così come modificato all'Aula Senato).

Elementi da migliorare

Tra le modifiche rilevanti per i Comuni si segnalano alcune novità apportate al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. In particolare **all'articolo 2 quater** si prevede:

- l'anticipazione di ben due mesi (dal 30 giugno al 30 aprile) del rendiconto di gestione;
- l'anticipazione di 30 giorni del conto del tesoriere (dal 28 febbraio al 30 gennaio);
- l'anticipazione di 30 giorni dei conti degli agenti contabili interni (dal 28 febbraio al 30 gennaio).

A seguito di queste modifiche si rende necessario armonizzare i nuovi termini di presentazione del rendiconto di gestione, del conto del tesoriere e degli agenti contabili con la data di presentazione della certificazione del mancato gettito ici prima casa, od oggi fissato al 30 aprile. Si propone di anticipare la certificazione del mancato gettito ici prima casa al 28 febbraio.

Altre modifiche:

- modifiche il testo unico in tema di parametri di deficitarietà strutturali, chiamandoli parametri gestionali;
- i certificati ai conti consuntivi devono essere firmati anche dai revisori dei conti.
- le dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'ICI derivante dai fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'Interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale.
- è prevista, tra l'altro, la reintroduzione, per l'anno 2009, dei trasferimenti erariali in favore dei piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni, così come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
- L'articolo 5 assegna a Roma capitale un contributo ordinario di **500 milioni di Euro** per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria (ai sensi del DL 112/2008). Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica integrato di 500 milioni di euro

Problemi non risolti:

- Non è previsto per l'anno 2008, in nessun documento ufficiale, ciò che costituiva uno dei punti fondamentale dell'accordo del 2 ottobre sopra menzionato, tra Governo ed ANCI, relativamente agli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria per l'ICI rurale a carico dello Stato (fino ad un massimo di 6 milioni di euro);
- Integrazione totale del minore gettito ICI prima casa ai sensi del decreto legge 93/2008, che IFEL, in via prudenziale, stima in 3.300 milioni di euro.

